

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione sociale

La società è denominata "ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Società a responsabilità limitata".

Articolo 2

Sede

La società ha sede legale in Roma.

Articolo 3

Durata

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

Oggetto

La società, nel rispetto della normativa vigente, ha per oggetto le sequenti attività:

- (a) l'esercizio di attività nel settore del cinema, dell'industria cinematografica ed affine, degli audiovisivi e, più in generale, della comunicazione e della formazione professionale, allo scopo di promuoverne lo sviluppo, in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale di rilevante interesse per la collettività;
- (b) la promozione del settore della cinematografia e dell'audiovisivo, anche attraverso il patrocinio, la *p*

realizzazione, la gestione, l'organizzazione di manifestazioni, proprie o di terzi, di iniziative di carattere culturale, nonchè la partecipazione a mostre, festival, fiere ed eventi;

- (c) la produzione, la diffusione, la distribuzione, anche in compartecipazione con terzi, in Italia ed all'estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio, anche mediante relazioni e/o accordi commerciali con società che effettuano la programmazione di sale cinematografiche e di videosale;
- (d) la conservazione, l'adeguamento tecnologico, il restauro e
 la valorizzazione, anche tramite acquisizioni
 da

organizzazioni pubbliche o private, italiane o estere, del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico di proprietà della società, ovvero in gestione alla stessa, mediante accordi e singole iniziative di sfruttamento culturale e commerciale da promuoversi ed effettuarsi in Italia e all'estero;

- (e) la prestazione di servizi utili all'espletamento delle attività che rivestano interesse generale del comparto cinematografico, anche in considerazione delle esigenze istituzionali rilevate da parte delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali;
- (f) l'esercizio di attività editoriale nel campo della musica, nella più ampia accezione e cioè, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, produrre, pubblicare, editare ed essere cessionaria di diritti e relativi proventi di opere musicali e di brani musicali, curarne la trascrizione, gli arrangiamenti, il deposito presso la SIAE ed ogni altra entità, ivi compresa la riproduzione in più esemplari, la pubblicazione, la commercializzazione, pagamento dei corrispettivi agli autori ed ai titolari di diritti connessi, agendo direttamente e/o in coedizione e/o in subedizione con terzi; (g) l'acquisto, la costruzione e la gestione, anche attraverso la conduzione e la concessione in locazione o in affitto, la commercializzazione di teatri di posa e di stabilimenti cine-televisivi;
- (h) la gestione di laboratori di sviluppo e stampa, sincronizzazione e sonorizzazione, di centri di pre e post produzione, anche utilizzando nuove tecnologie connesse alla produzione e riproduzione di immagini e del suono;
- (i) lo studio, la realizzazione e lo sfruttamento di iniziative ed attività industriali e commerciali, sia dirette che indirette nel campo dello spettacolo, dell'intrattenimento e delle attività espositive, formative, culturali e didattiche;
- (1) lo sviluppo di incubatori di imprese, nell'ambito della



creazione audiovisiva;

(m) lo studio e la ricerca nel campo dell'audiovisivo e delle attività culturali e creativo/artistiche in genere;

(n) lo sfruttamento, sia diretto che indiretto, di marchi e licenze propri, anche attraverso la produzione e commercializzazione di appositi prodotti e servizi.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, comunque connesse con l'oggetto sociale.

Sempre ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà contrarre mutui di qualsiasi natura con istituti di credito, banche, società e privati e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, ivi comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese direttamente o indirettamente partecipate.

Potrà altresì assumere, ai soli fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, nei limiti della legislazione vigente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, enti e altre organizzazioni, pubbliche e private, che abbiano carattere strumentale non prevalente.

TITOLO III

CAPITALE - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura e di crediti nonchè di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

Diritti dei soci

Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità dell'intera partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

Articolo 7

Aumenti di capitale

L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

TITOLO IV
ASSEMBLEA
Articolo 8
Convocazione

#p#



Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sottopongono alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico:

- DE COMPANIE DE COM
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione del loro compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni del socio unico sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 cod.civ.. L'assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo qualora ne facciano richiesta il collegio sindacale ovvero il socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da mettere all'ordine del giorno. Se l'organo amministrativo non provvede, il Tribunale, sentiti amministratori e i Sindaci ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio comunicato per iscritto alla Società.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la eventuale seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico e i sindaci e nessuno si opponga alla trattazione.

L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e purchè in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Articolo 9

Riunione per videoconferenza o teleconferenza

E' ammessa la partecipazione all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, e che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla redazione a sottoscrizione del verbale.

Articolo 10

Delega

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo se previsto dalla delega e da chi sia ivi espressamente indicato. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sindaci, ai dipendenti della Società, alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

Articolo 11

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico: in caso di loro assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio presidente a maggioranza.

L'assemblea elegge altresì un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

#p#

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 Deliberazioni

I diritti sociali spettano al socio unico. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare. L'assemblea è regolarmente costituita nel rispetto delle norme del codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le deliberazioni di modificazione dell'atto costitutivo devono constare da verbale redatto da un notaio.

L'assemblea ordinaria delibera altresì, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5 cod. civ. sulle autorizzazioni in ordine:

- a) ad operazioni di fusione, scissione o trasformazioni relative a società controllate e collegate;
- b) ad operazioni relative all'acquisto, alienazione dismissione di aziende o rami di aziende anche tramite conferimento o acquisizione o cessione di partecipazioni di controllo ivi compresi quelli diretti alla costituzione di società, agenzie, consorzi e di qualsiasi altro soggetto giuridico.

All'assemblea ordinaria spetta altresì il compito di autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al Presidente.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13

Nomina e sostituzione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che possono essere scelti anche fra soggetti non soci.

L'Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i consiglieri uscenti sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve

garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano — ove non espressamente già indicati dal presente Statuto — i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.





Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

- (i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonchè dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- (ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- (iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade





dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima

#10#

della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii). Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della Pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla basi di una valutazione di equivalenza sostanziale.

In caso di Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi della disposizione di cui al presente comma sono svolte dal collegio sindacale.

Articolo 14

Presidente e Segretario

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente non darà, in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. Il Consiglio, su proposta dei Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

Articolo 15

Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio si raduna nel luogo e alle ore indicati nell'avviso convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimenti l'Amministratore delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da un consigliere per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo raccomandata a.r., telefax, telegramma o posta elettronica, purchè sia possibile accertare l'avvenuto ricevimento della comunicazione. Nei casi di urgenza il termine è di almeno 24 ore.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati



con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Le medesime modalità per la convocazione e la partecipazione alle riunioni si applicano al magistrato della Corte dei Conti delegato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259/58. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16

Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato.

In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 17

Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, il voto del Vice Presidente ove nominato.

Articolo 18

Verbale delle adunanze

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e controfirmati dal segretario.

Articolo 19

Poteri

La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto degli obiettivi strategici individuati dal Ministro per i beni e le attività culturali con atto di indirizzo, emanato annualmente entro il 31 ottobre antecedente al triennio di riferimento, con riferimento ai tre esercizi sociali. L'organo amministrativo presenta al Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi trenta giorni, una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Rientra





nella competenza dell'organo amministrativo l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 20

(Delega dei poteri)

L'organo amministrativo, previa delibera dell'assemblea ordinaria di cui all'articolo 12, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. L'organo amministrativo può in ogni momento revocare la delega, contestualmente procedendo alla nomina di un altro Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti od operazioni anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Articolo 21

Rappresentanza

La rappresentanza e la firma della società spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e possono essere attribuite dal Consiglio ad altro suo membro.

Articolo 22

Compensi

Ai componenti del consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea. Solo all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al primo comma del precedente articolo 20 possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c..

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del consiglio di Amministrazione.

#ho#

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 23

Presidente

Fermo quant'altro previsto dal presente statuto, il Presidente;

- a) ha poteri di rappresentanza della società ai sensi dell'art.21;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 11;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 15 e 16, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori consiliari e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 24

Preposto contabile

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'organo amministrativo stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studio professionali. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. L'Amministratore unico o l'Amministratore Delegato e il dirigente





preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 6 nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società e, ove sia previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 25

Controllo Interno

Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

Nomina

Nei casi previsti dalla legge o anche volontariamente, l'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci Effettivi, tra i quali elegge un Presidente, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due Sindaci Supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Le medesime modalità per la convocazione e la partecipazione alle riunioni si applicano al magistrato della Corte dei Conti delegato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259/58. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

TITOLO VII

BILANCI, UTILI E FINANZIAMENTI

Articolo 27

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. Il bilancio dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito Registro, nominata e funzionante ai sensi di legge che svolgerà altresì la revisione legale dei conti.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 28

Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 (Disposizioni generali)

Non è altresì consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 30

Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 31

Norma transitoria

Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

#p#